

ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'AZIENDA
POLICLINICO DI BARI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 NONIES,
COMMA II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'Università e l'Azienda Policlinico:

VISTO l'art. 15 nonies, II comma del D. Lgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma XI, del D. L.gs 517/99;

VISTO il D.M. 24 maggio 2001 ed in particolare l'art.3, VI comma;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 7-16 marzo
2001;

CONSIDERATO che in data 12 marzo 2003 è stato stipulato il protocollo
d'intesa tra la Regione Puglia e l'Università di Bari per la
disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche
ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
registrato presso l'Ufficio I dell'Agenzia delle Entrate di Bari
il 31 marzo 2003 sotto il n.ro 2565/3 (atti privati);

PRESO ATTO che tale protocollo all'art. 7, comma III, recita testualmente:
*““il personale medico universitario di cui all'art.102 del
D.P.R. 11/07/80, n.382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie
attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture
assistenziali, ove ricoperta, al raggiungimento dei limiti
massimi di età indicati dall'art.15 nonies, comma II, del D.
Lgs. 502/92, e successive modificazioni, aggiunto dall'art.13
del D. Lgs. 19.06.1999, n.229. A detto personale universitario,*

al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali scientifiche e didattiche, è attribuita la responsabilità clinica completa di singoli pazienti o gruppi di pazienti (ovvero, se trattasi di docenti o ricercatori operanti in servizi diagnostici o preventivi senza responsabilità cliniche dirette, la responsabilità delle singole prestazioni o gruppi di prestazioni), facendo salva la responsabilità di tipo organizzativo e gestionale del Responsabile della Struttura. Le modalità dell'espletamento di questa disciplina andranno inserite nell'organizzazione dei reparti e dei servizi d'intesa tra Direttore Generale e Rettore per le necessità di armonizzare la disciplina stessa alle specificità dei singoli Dipartimenti. Tale disciplina si applica fino al collocamento fuori ruolo previsto dalle normative vigenti””;

RITENUTO di dover assicurare concreta attuazione al disposto di cui sopra, mediante la definizione congiunta delle modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca da svolgersi da parte dei professori universitari al raggiungimento dei limiti di età di cui all'art.15 nonies citato;

CONSIDERATO che, peraltro, in base alla vigente normativa universitaria, i suddetti docenti mantengono il proprio “status” giuridico con il connesso diritto a svolgere i propri compiti istituzionali fino all'effettivo collocamento fuori ruolo;

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia

resa nella seduta del 18.06.2003;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda n° 711 in data 18.07.2003;

VISTE le deliberazioni approvative del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rese rispettivamente nelle sedute del 15.07.2003 e del 23.06.2003.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2

Ai docenti universitari che cessano, per raggiunti limiti di età, dalle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione della struttura, ove ricoperta, sono attribuite – fatta salva in ogni caso la responsabilità di tipo organizzativo e gestionale del responsabile della struttura stessa – le attività assistenziali comprese fra quelle di seguito indicate, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza:

- responsabilità clinica completa e diretta di singoli pazienti o gruppi di pazienti, tenuto anche conto delle liste di attesa;
- responsabilità di singole prestazioni o gruppi di prestazioni;
- collaborazione con il Direttore della struttura assistenziale per la gestione di casi clinici rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi degli insegnamenti loro affidati o della ricerca scientifica;
- partecipazione alle attività dei centri per patologie complesse o rare e/o per procedure medico-chirurgiche innovative di tipo diagnostico o terapeutico,

necessarie all'espletamento degli insegnamenti nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e delle attività di ricerca;

- attività di tipo ambulatoriale;
- attività di consulenza;
- utilizzazione programmata, e concordata con il Direttore della struttura, di posti letto fino ad un massimo di 03;
- accesso ai pazienti per fini didattici, previo accordo con il Direttore;
- accesso alla casistica clinica per attività di ricerca;
- attività di referente di sperimentazione clinica;
- responsabilità scientifica di progetti di ricerca proposti dal docente e finanziati dall'Azienda, dalla Regione o da altri Enti.

La programmazione delle specifiche attività assistenziali di cui sopra dovrà essere concordata con il Direttore della struttura di afferenza.

Art. 3

Il suddetto personale mantiene l'intero trattamento economico in godimento, con la sola eccezione dell'indennità di posizione ed ha diritto – se a tempo pieno - allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia.

L'indennità di esclusività è corrisposta al docente che presti documentata attività assistenziale non inferiore a 19 ore settimanali.

La corresponsione dell'indennità di risultato è subordinata all'effettiva partecipazione ai progetti obiettivi assegnati dall'Azienda alla struttura di appartenenza del docente.

Art.4

Per lo svolgimento delle attività di tipo assistenziale indicate fra quelle di cui all'art.2, i docenti sono coperti dalle polizze assicurative accese per il personale

ospedaliero e per il personale universitario conferito in convenzione per l'assistenza.

Art.5

Le specifiche attività assistenziali andranno comunque a cessare con il collocamento fuori ruolo , secondo le vigenti normative universitarie.

Art.6

Almeno tre mesi prima della data di compimento dei limiti di età di cui all'art.15 nonies, comma II, del D. Lgs.502/92 e s.m.i., il Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, interpella l'interessato al fine di conoscere:

a) la natura e le caratteristiche delle attività di didattica e di ricerca che lo stesso svolgerà dopo il superamento del limite d'età fissato dalla predetta norma;

b) le specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate alla propria attività istituzionale;

Il docente interpellato è tenuto a rispondere per iscritto entro e non oltre i 20 giorni successivi.

Nel primo Consiglio di Facoltà utile, detto organo tecnico, nella composizione prevista dallo Statuto e dai regolamenti universitari in base al ruolo ricoperto dal docente interessato, anche sulla base delle proposte formulate dall'interessato, propone al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale, sentiti il Direttore del DAI, ove costituito, e nelle more della costituzione i Consigli di Dipartimento Universitario in cui insiste il Settore Scientifico-disciplinare interessato, l'affidamento delle specifiche attività assistenziali, necessarie per assicurare l'inscindibilità tra didattica, ricerca e assistenza.

Art.7

In mancanza della risposta di cui all'art.6, II comma, da parte del docente

interpellato, ovvero in caso di disaccordo del docente interessato emerso nel corso della seduta del Consiglio di Facoltà di cui allo stesso articolo, alla definizione delle predette attività assistenziali provvedono, d'intesa, il Rettore ed il Direttore Generale, le cui determinazioni sono comunque notificate all'interessato prima della data di superamento del limite di età.

Art.8

In fase di prima applicazione del presente accordo, in relazione alle situazioni per le quali siano già scaduti i termini di cui al più volte citato art. 15 nonies, II comma del D. Lgs. 502/92 o comunque non sia più possibile rispettare il prescritto termine di tre mesi, il Rettore ed il Direttore Generale, d'intesa, individuano nella stessa richiesta all'interessato di cui all'art.6, I comma, i termini per l'inizio e per la conclusione del relativo procedimento.

Art.9

Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, previa verifica congiunta delle attività che dovessero eventualmente risultare incompatibili, adotta un unico provvedimento con cui attribuisce le nuove funzioni assistenziali correlate alle attività istituzionali del docente interessato.

Il suddetto provvedimento dovrà essere notificato ai soggetti interessati entro la data di superamento del limite di età da parte del docente che cessa dalle funzioni ordinarie e dalle eventuali funzioni di responsabilità.

Art.10

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e dovrà essere trasfuso nell'Atto Aziendale con le modificazioni che eventualmente dovessero

rendersi necessarie dopo la prima fase di applicazione.

Art.11

Il presente accordo, sottoscritto in duplice originale, sarà suscettibile, su richiesta scritta di una delle parti, di integrazione e/o modificazione, specie in presenza di norme legislative o regolamenti sopraggiunti in materia.

Bari li, 21 luglio 2003

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
Prof. Giovanni GIRONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Dott. Pompeo TRAVERSI